Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Mercoledì, 31 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 201**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1932, n. 1028.

Approvazione della convenzione 29 giugno 1931-IX per l'esercizio delle Regie fonti di Recoaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, con la modificazione di cui al seguente articolo, l'annessa convenzione stipulata addì 29 giugno 1931-IX fra il Regio demanio e la Società anonima « Regi stabilimenti demaniali di Recoaro ».

Art. 2.

L'art. 13 della predetta convenzione 29 giugno 1931 è sostituito dal seguente:

Spese diverse a carico del Regio demanio e dell'esercizio.

« Le spese necessarie per il funzionamento del Comitato di vigilanza e per le ispezioni di ordine amministrativo, contabile, tecnico ed igienico, che il Ministero delle finanze crederà di disporre, saranno a carico del Regio demanio e saranno anticipate dalla concessionaria. Questa si rimborserà sulle quote degli utili spettanti al Regio demanio prima di eseguire il versamento di cui all'art. 7.

Gli stipendi, salari e mercedi di tutto il personale, nonchè le indennità varie e gli oneri derivanti da provvidenze a favore del personale stesso, comunque assunto in servizio, sono a carico dell'esercizio comune Demanio e Società.

Gli stipendi degli impiegati e dei direttori, e l'indennità del consigliere delegato saranno determinati annualmente d'accordo fra il Regio demanio e la concessionaria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

N. 81 di repertorio.

Convenzione fra il Regio demanio dello Stato e la Società « Regi stabilimenti demaniali di Recoaro S. A. » per l'uso e l'esercizio dell'Azienda delle Regie fonti demaniali di Recoaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentuno IX (1931) il giorno ventinove (29) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo adibito a Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabinetto del signor direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, innanzi a me sottoscritto Tosti dott. Carlo di Antonio, nato a Rogliano e domiciliato in Roma, consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 95 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato;

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte il gr. uff. dott. Valerio Marangoni del fu avv. Giuseppe, nato a Romano d'Ezzelino e domiciliato a Roma, nella qualità di direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, a ciò autorizzato con decreto di S. E. il Ministro per le finanze in data 27 giugno 1931-IX, qui allegato in originale sotto la lettera *A*;

Dall'altra il signor Emilio Rigamonti del fu Costantino, nato a Osnago (Como) e domiciliato a Milano in via Carlo Poerio n. 39, di professione industriale, consigliere delegato della Società « Regi stabilimenti demaniali di Recoaro S. A.» col capitale di lire trecentomila, con sede in Milano, via Carlo Poerio n. 39, in rappresentanza della Società anzidetta, giusta verbale del Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1931, di cui il signor Rigamonti, alla presenza mia e degli altri convenuti, dà integrale lettura, e dal quale risulta la più ampia facoltà a lui concessa per stipulare il presente atto.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, alla presenza dei signori: comm. dott. Raffaele Pulieri fu Mario, nato e domiciliato a Roma, nella qualità di direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, e cav. uff. dottor Enrico de Goyzueta fu Francesco, nato e domiciliato a Roma, nella qualità di capo sezione nel Ministero delle finanze, testimoni noti ed idonei, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione

Il Regio demanio dello Stato, a seguito delle trattative intercedute il 10 aprile 1931-IX, concede alla Società « Regi stabilimenti demaniali di Recoaro S. A. » in esercizio per il tempo ed ai patti indicati nel presente atto di concessione l'Azienda delle Regie fonti demaniali di Recoaro, per gli usi termali, terapeutici ed industriali, azienda costituita dalle Fonti di acqua minerale, nonchè da tutte le proprietà immobiliari e mobiliari di ragione demaniale, pertinenti alla medesima, il tutto nello stato in cui si trova.

Saranno pure comprese nella concessione tutte le altre fonti e proprietà, che in territorio di Recoaro pervenissero al Demanio durante la concessione.

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione avrà inizio il 1° luglio 1931 e termine il 31 dicembre 1961 e cesserà a quest'ultima data senza bisogno di disdette o diffide.

Art. 3.

Consegne - Cauzione e testimoniali di stato.

Non oltre il 31 luglio 1931-IX i beni mobili e immobili compresi nella concessione saranno consegnati al rappresentante legale della Società concessionaria, mediante appositi verbali da redigersi di accordo fra il medesimo e i rappresentanti del Regio demanio, all'uopo espressamente designati.

Durante il periodo delle preliminari trattative è stata versata per conto della Società concessionaria, a titolo di cauzione di cui al successivo art. 10, la somma di L. 200.000 (lire duecentomila) in titoli di Stato al valore nominale di L. 200.000, giusta ricevuta provvisoria n. 25377 di deposito effetti pubblici, rilasciata in data 28 aprile 1931-IX dalla Cassa depositi e prestiti, che il rappresentante della Società concessionaria esibisce, e che sarà commutata in deposito definitivo.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente convenzione, saranno compilati in concorso fra i rappresentanti del Regio demanio e della Società concessionaria i testimoniali di stato di tutte le proprietà mobiliari e immobiliari comprese nella concessione, descrivendo per ognuna lo stato di conservazione e stendendo per ogni immobile il corrispondente tipo rappresentativo.

Con le stesse forme e modalità, sarà provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della concessione saranno dal Demanio conferiti nell'esercizio.

I testimoniali di stato originali e aggiuntivi saranno stesi in due esemplari firmati dai rappresentanti del Demanio e della Società concessionaria.

Art. 4.

Corrispettivo di concessione.

Quale corrispettivo della concessione spetta al Regio demanio il 60 per cento dell'utile netto dell'esercizio di cui all'articolo successivo. Per i primi quindici anni, però, tale corrispettivo sarà elevato al 70 per cento, in considerazione degli oneri assunti dal Regio demanio per la recente costituzione di parte della proprietà immobiliare.

Art. 5.

Proventi netti.

L'utile netto dell'esercizio è costituito dallo ammontare dei proventi annui della gestione dell'Azienda data in concessione, depurati di tutte le spese necessarie all'esercizio stesso ed alla manutenzione, nonchè del 5 per cento destinato alla riserva, e sarà determinato in base al bilancio annuale, che la concessionaria dovrà presentare al Regio demanio non più tardi del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui l'esercizio si riferisce.

Art. 6.

Bilancio annuale.

L'esercizio della gestione comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio avrà inizio il 1° luglio 1931-IX, e terminerà il 31 dicembre stesso anno.

Entro il 31 gennaio successivo di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione della Società concessionaria è tenuto a presentare alla revisione e approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso all'approvazione della propria assemblea dei soci.

Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua approvazione dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni e le dimostrazioni della concessionaria, si apporteranno le opportune modificazioni.

Nella mancanza di comunicazioni da parte del Regio demanio entro il 15 febbraio di ciascun anno, il bilancio s'intenderà approvato. Se la concessionaria ritardasse di un mese la presentazione del bilancio di cui al 3° comma del presente articolo, il Regio demanio potrà pronunciare la revoca della concessione, a termine dell'art. 36 del presente atto.

Art. 7.

Versamento del corrispettivo.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, la concessionaria dovrà versare, presso gli Istituti, e con le modalità che saranno indicate dal Regio demanio, sia la quota di utili a questo spettante, sia quella destinata a costituire il fondo di riserva secondo le risultanze del bilancio.

Art. 8.

Ritardo nei versamenti.

In caso di ritardo nell'eseguire in tutto o in parte i versamenti di cui all'art. 7, sulle somme non pagate sarà corrisposto dalla concessionaria al Regio demanio l'interesse del 7 per cento annuo. Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, l'interesse di mora si eleverà al 10 per cento, senza pregiudizio, dopo tale termine, di ogni altro diritto od azione spettante al Regio demanio a termine della presente convenzione. La concessionaria non potrà esercitare alcuna azione verso il Regio demanio, se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito per il corrispettivo pattuito.

Art. 9.

Perdite di esercizio.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà compensata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva e, qualora questo non bastasse, devolvendo a tale scopo la percentuale di utili destinati alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite, per modo che se al cessare della concessione permanesse una perdita eccedente il fondo di riserva, tale perdita rimarrà ad esclusivo carico della concessionaria.

Il fondo di riserva, esistente al cessare della concessione, sarà ripartito fra il Regio demanio e la concessionaria, nella proporzione del 60 per cento al Regio demanio e 40 per cento alla concessionaria.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che la Società concessionaria assume verso il Regio demanio, resta vincolata per tutta la durata della concessione la cauzione di L. 200.000 (lire duecentomila) in titoli di Stato al valore

nominale, già versata nel modo di cui al precedente art. 3, restando di diritto della concessionaria gli interessi relativi a tale deposito.

Quando l'Amministrazione demaniale, per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualità di corrispettivo, o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dalla convenzione di esercizio, fosse costretta ad incamerare tutta o in parte la cauzione, questa dovrà essere reintegrata dalla concessionaria, nel suo normale ammontare entro un mese dall'invito fattole dall'Amministrazione, salvo, in difetto, la facoltà del Regio demanio di revocare la concessione a norma dell'art. 36.

Art. 11.

Comitato di vigilanza - Controllo del Regio demanio.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti di carattere patrimoniale (eccetto i progetti relativi alla ordinaria manutenzione) e le innovazioni di carattere termale e industriale concernenti il compendio demaniale, dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario e finanziario di apposito Comitato di vigilanza, il quale inoltre è chiamato a dare pareri di massima relativi all'indirizzo, all'assetto ed allo sviluppo dell'azienda.

Il Comitato di vigilanza è composto di un presidente e di quattro membri nominati dal Ministro per le finanze. Ne fanno parte di diritto il direttore generale del Demanio pubblico e delle aziende patrimoniali, il quale potrà farsi sostituire, ed un rappresentante della concessionaria.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Comitato si radunerà con l'assistenza di un segretario, ed oltre l'esame dei progetti avrà il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori di carattere patrimoniale, di provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Un funzionario del Ministero delle finanze, nominato dal Ministro, esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di sindaco presso la concessionaria e ne controlla le entrate e le spese.

Egli però è esonerato verso la concessionaria, gli azionisti ed i terzi, dalle responsabilità previste dal Codice di commercio, e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

La concessionaria è tenuta a fornire gratuitamente i locali per l'ufficio governativo, che il Ministero delle finanze potrà istituire in Recoaro e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.

Art. 12.

Azioni della Società.

Le azioni della concessionaria debbono essere nominative. I nomi degli intestatari e degli eventuali acquirenti dovranno essere preventivamente comunicati al Ministro per le finanze, il quale ha facoltà di escludere, senza indicarne i motivi, quelli che non siano di suo gradimento.

Il titolare di azioni della concessionaria non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta dal Ministro per le finanze.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Regio demanio il diritto di riscattare, in qualunque tempo e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato a scelta dal Regio demanio sul valore nominale o secondo le norme di cui al comma seguente.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Regio demanio anche nel caso di dichiarato fallimento dei titolari, capitalizzando al 5 per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio.

Lo stesso diritto compete al Regio demanio nel caso di successione, ma ove in tal caso il Regio demanio addivenga al riscatto, spetta ai proprietari delle azioni la scelta della valutazione delle medesime o sul valore nominale, o secondo le norme del comma precedente.

Art. 13.

Spese diverse a carico del Regio demanio.

Le spese di amministrazione, che in relazione alla gestione normale dell'Azienda e nell'interesse del Regio demanio sono da queste autorizzate e liquidate, saranno pagate dalla concessionaria che se ne rimborserà sulle quote annue degli utili spettanti al Regio demanio, prima di eseguire il versamento di cui all'art. 7.

Gli stipendi degli impiegati e dei direttori e l'indennità fissa del consigliere delegato saranno determinati annualmente d'accordo tra il Regio demanio e la concessionaria.

Art. 14.

Spese di carattere discrezionale.

Tutte le spese, attinenti alla gestione, aventi carattere discrezionale, come contributi ad enti pubblici, per beneficenza, partecipazioni a congressi, fiere ed esposizioni, festeggiamenti, ecc., per poter essere ammesse come definitive a carico dell'esercizio, devono avere riportato la preventiva approvazione del Regio demanio, in mancanza della quale costituiranno onere esclusivo della concessionaria.

Il Regio demanio non ammetterà, come gravanti sull'esercizio comune — Demanio-Società concessionaria — tutte quelle spese e impegni che non siano strettamente inerenti e determinate dall'esercizio dell'Azienda.

Art. 15.

Manutenzione dei beni in concessione.

La concessionaria provvederà, a spese dell'esercizio, appena se ne manifesti la necessità, alla perfetta e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili concessi in esercizio, escluse quelle occorrenti per indiscutibili difetti originari di costruzione, riconosciuti tali dal Ministro per le finanze con proprio insindacabile giudizio.

Ogni anno, entro il mese di febbraio, il Regio demanio avrà diritto di fare verificare dal proprio ufficio tecnico lo stato di conservazione degli accennati beni, per determinare, d'accordo con la concessionaria, le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi prima dell'inizio della nuova stagione termale e industriale.

La concessionaria è del pari tenuta a conservare e rinnovare a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'Azienda, arredamenti, mobilio, materiale di magazzeno, di guardaroba, attrezzi, macchinario, ecc., avuti regolarmente in consegna all'inizio e nel corso della concessione.

La concessionaria è inoltre obbligata a mantenere e fare coltivare a spese dell'esercizio, con la massima cura, i parchi, giardini, viali che fanno parte della proprietà demaniale,

provvedendo gradualmente a migliorare le coltivazioni esistenti.

I progetti dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della concessionaria, quando eccedano una spesa di L. 20.000 (lire ventimila) dovranno essere subordinati all'approvazione preventiva del Regio demanio.

Art. 16.

Divieto di subconcessione o di cessione - Divieto di esercizi concorrenti.

È vietato alla concessionaria di subconcedere in tutto od in parte, o di cedere in qualunque modo a terzi, l'esercizio totale o parziale dei beni immobili e mobili concessi in gestione senza previo consenso scritto del Regio demanio sotto pena della revoca della concessione.

Tuttavia per l'esercizio degli alberghi è ammesso il principio, che esso possa essere affidato a terzi, sempre però col gradimento del Regio demanio e con le debite garanzie. La concessionaria non potrà, inoltre, esercitare, nè direttamente, nè indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona, altre aziende concorrenti.

Art. 17.

Utilizzazioni di nuove sorgenti.

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali o di altre acque industrialmente utilizzabili nelle proprietà demaniali date in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potrà la concessionaria impossessarsene od usarne, senza il consenso del Regio demanio, il quale però ne lascerà l'esercizio alla concessionaria, in conformità dell'art. 1, ultimo comma, del presente atto con le norme e le condizioni tutte in esso contemplate.

Art. 18.

Imposte e tasse.

La concessionaria dovrà pagare in proprio le imposte sulla quota utili di sua spettanza.

Quelle strettamente inerenti all'esercizio dell'Azienda sono a carico dell'esercizio stesso.

Le imposte e le sovrimposte afferenti le proprietà immobiliari date in concessione, sono a carico del Regio demanio.

Art. 19.

Assicurazione degli stabilimenti.

La concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi, per tutta la durata della concessione, i beni mobili ed immobili dati in concessione nel loro giusto valore presso un Istituto di gradimento del Demanio. La spesa relativa sarà a carico dell'esercizio.

Art. 20.

Tutela contro l'abuso dei terzi.

Verificandosi da parte di terzi innovazioni o servitù o qualunque altro pregiudizio a carico delle proprietà comprese nella concessione, la concessionaria sarà tenuta — a spese dello Stato — non solo ad opporvisi, ma anche a tenerne subito informata l'Amministrazione demaniale, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni e delle spese.

Art. 21.

Ricerche scientifiche.

Quando di comune accordo tra il Regio demanio e la concessionaria si riconosca la opportunità o la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque minerali e sulle sorgenti, la spesa relativa sarà imputata all'esercizio.

Art. 22.

Stagione di cura.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 15 giugno e non potranno essere chiusi prima del 15 settembre di ogni anno.

Art. 23.

Pubblicità.

Il programma annuale della pubblicità, sia per quanto riguarda la stazione termale, sia per quanto riguarda la parte industriale, dovrà essere sottoposto, non più tardi del gennaio di ogni anno, alla approvazione preventiva del Regio demanio.

La relativa spesa è a carico dell'esercizio.

Art. 24.

Nomine dei dirigenti.

La nomina del presidente, del consigliere delegato e del direttore tecnico amministrativo della concessionaria, nonchè quella del capo del servizio sanitario saranno subordinate, volta per volta, all'approvazione del Regio demanio.

L'Amministrazione demaniale ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la revoca immediata di tali nomine, senza l'obbligo di indicarne le ragioni.

Art. 25.

Nomina degli impiegati e operai.

Spetta alla concessionaria la scelta degli impiegati, degli operai ed inservienti occorrenti per il servizio degli stabilimenti.

L'assunzione del personale, direttori, impiegati, operai, ecc., da parte della concessionaria, avviene, ad ogni effetto di legge, *ex novo*, il 1° luglio 1931-IX, ed al riguardo, come pure per ogni altro rapporto d'ordine economico, contabile ed amministrativo, non sono a suo carico oneri di qualsivoglia natura aventi riferimento o dipendenza con le aziende che hanno gestito prima del 1° luglio 1931-IX il compendio demaniale di Recoaro.

Al Regio demanio è riservato il diritto di far licenziare dalla concessionaria, per constatata inettitudine o per gravi e giuste lagnanze da parte del pubblico od anche per causa di ordine o moralità pubblica, quelle persone che si fossero rese immeritevoli della fiducia in esse riposta.

La comunicazione del licenziamento sarà fatta dal Regio demanio per iscritto, ed il provvedimento dovrà avere immediata esecuzione.

Art. 26.

Tariffe.

Le tariffe delle cure predisposte dalla concessionaria non saranno applicate, se non dopo aver riportato l'approvazione del Regio demanio.

Le stesse modalità dovranno osservarsi in caso di varianti.

Art. 27.

Cura dei poveri.

È obbligo della concessionaria di ammettere alla cura gratuita delle acque minerali, in quell'apposito reparto che sarà designato d'accordo col Regio demanio, i poveri di qualsiasi

Comune del Regno, muniti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza. L'ammissione alle cure sarà però subordinata alla visita preventiva del direttore sanitario.

Art. 28.

Cura gratuita.

Hanno diritto di essere ammessi alle cure gratuitamente, in reparto speciale, gli abitanti poveri del comune di Recoaro, con divieto, però, di asportare acqua dalle Fonti.

La concessionaria è tenuta a porre annualmente a disposizione dell'Amministrazione demaniale 50 tessere per l'ammissione alle cure.

Art. 29.

Servizi igienico-sanitari.

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti dovrà risultare da apposito regolamento da predisporsi dal direttore sanitario di accordo con la concessionaria e dovrà riportare la approvazione preventiva del Regio demanio.

L'apertura degli stabilimenti termali, in ogni stagione, sarà subordinata al nulla osta del medico provinciale.

Art. 30.

Custode della proprietà demaniale.

Le proprietà concesse in esercizio saranno affidate ad un custode durante il tempo in cui, in ogni anno, gli stabilimenti rimarranno chiusi al pubblico.

Detto custode dovrà permanentemente risiedere negli stabilimenti.

Art. 31.

Stabilimento d'imbottigliamento.

Lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali, comprese nelle proprietà demaniali date in concessione, dovrà conservare l'attuale indirizzo di attività industriale.

Alla concessionaria sarà permesso, su proposte di volta in volta presentate e autorizzate dal Regio demanio, di ampliare e integrare tale attività, mediante l'introduzione di nuove lavorazioni e di prodotti affini, purchè non concorrenti a quelli di altre aziende termali del Regio demanio.

Così pure nel caso emerga l'opportunità di procedere alla trasformazione o all'ampliamento degli impianti e degli organi di lavorazione, di proprietà demaniale, la concessionaria dovrà, di volta in volta, farne segnalazione e richiesta al Regio demanio, al quale spetta la facoltà di rifiutare o accordare e, in questo caso, di provvedere direttamente agli eventuali acquisti relativi a tali ampliamenti o trasformazioni.

Art. 32.

Scorte dello stabilimento d'imbottigliamento.

La concessionaria assumerà in carico, su apposito registro, le scorte mobili dello stabilimento d'imbottigliamento (bottiglie, tappi, casse per imballo e materiale in genere per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti industriali dello stabilimento e per la pubblicità, ecc.) esistenti nello stabilimento stesso al momento della presa in consegna e utilizzabili.

Sull'accennato registro di carico, oltre alle predette annotazioni, dovrà farsi risultare, progressivamente, la registrazione di ogni successiva integrazione delle dotazioni mobili dello stabilimento, dotazioni al di cui acquisto il Regio demanio provvederà direttamente.

Entro l'anno 1932, tenuto conto di quanto già esiste al momento della consegna dello stabilimento, la dotazione sarà completata nella misura occorrente per il confezionamento di un milione di bottiglie.

Successive integrazioni potranno essere fatte secondo lo sviluppo industriale dello stabilimento e secondo successivi accordi fra il Regio demanio e la concessionaria.

Art. 33.

Controllo sulle scorte mobili.

Agli effetti dei controlli da parte del Regio demanio, circa l'entità delle scorte mobili inscritte nell'apposito registro di carico, di cui al precedente articolo, la concessionaria dovrà rispondere in proprio per l'ammontare complessivo di tali scorte, anche se non presenti nello stabilimento all'atto del controllo, perchè in circolazione fuori del medesimo.

La cifra di debito riferita a tale massa di materiale sarà annualmente, o all'atto del controllo, determinata, a cura del sindaco del Regio demanio, sulla base del valore mercantile di tale materiale, all'epoca in cui si dovrà procedere a tale operazione.

Art. 34.

Interpretazione ed esecuzione del contratto.

I dubbi e le controversie che potranno sorgere, circa l'interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o circa la loro esecuzione, quando non possano essere risoluti di accordo fra il Regio demanio e la concessionaria, saranno deferiti al giudizio inappellabile di un unico arbitro, estraneo all'Amministrazione finanziaria, nominato dal Ministro per le finanze, d'accordo con la concessionaria.

In caso di mancato accordo, la designazione dell'arbitro sarà fatta da S. E. il primo presidente della Corte di cassazione del Regno.

Art. 35.

Diritti di modificazioni dei beni demaniali.

È vietato alla concessionaria di sostituire o ampliare o comunque di modificare, senza il consenso del Regio demanio, l'attuale uso e destinazione dei beni dati in concessione, nel senso che gli stessi debbono essere usati sempre per gli scopi della concessione medesima e per gli altri ad essa strettamente attinenti.

In caso di inosservanza la concessionaria sarà responsabile dei danni e, su richiesta del Regio demanio proprietario, dovrà rimettere le cose in pristino.

Non ottemperandovi, e secondo la gravità del caso, il Regio demanio potrà anche addivenire alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 36.

Art. 36.

Revoca della concessione.

Oltre che negli altri casi di legge, il Regio demanio potrà revocare la concessione, qualora la concessionaria non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 16, 24, 35, 37, senza che occorra previa costituzione di mora.

Verificandosi tale ipotesi, il Regio demanio potrà incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni ulteriore diritto ed azione.

Se invece la concessione dovesse cessare prima della scadenza dell'art. 2, per motivi non dipendenti da fatto o da colpa della concessionaria, il Regio demanio liquiderà a fa-

vore della stessa un'indennità globale, con esclusione di qualsiasi titolo per lucri cessanti.

Art. 37.

Sanzioni per inadempimento o violazione di patti.

Se la concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle obbligazioni assunte, ovvero risultasse che non ha mezzi per continuare il regolare esercizio degli stabilimenti, il Regio demanio, qualora non si tratti di casi di cui all'art. 36 e per i quali è applicabile senz'altro la revoca della concessione, potrà ingiungere alla concessionaria di soddisfare in un congruo termine gli obblighi assunti, o di porsi in condizione di provvedere all'esercizio degli stabilimenti, nonchè di corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Inoltre, in questi casi, il Regio demanio avrà facoltà di adottare a rischio e pericolo, in luogo e per conto della concessionaria medesima, le misure necessarie per assicurare l'esecuzione della concessione ed il regolare esercizio degli stabilimenti.

Decorso il prefisso termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alla ingiunzione fattale, il Regio demanio applicherà alla concessionaria una penalità non minore di L. 4000 nè maggiore di L. 20.000, oltre il risarcimento dei danni.

Qualora la concessionaria non provveda a quanto le è stato ingiunto ed al pagamento della penalità, e la gravità del caso lo richieda, il Regio demanio potrà pronunciare la revoca della concessione, restando salvo il diritto della concessionaria di sottoporre all'arbitro di cui all'art. 34 ogni questione riflettente la revoca, il risarcimento dei danni e la penale.

Qualora la decisione dell'arbitro porti all'annullamento della revoca, la concessionaria, soddisfatta la penalità e risarciti i danni eventualmente fissati dall'arbitro, sarà riammessa all'esercizio degli stabilimenti, previo accertamento in contraddittorio della gestione tenuta nel frattempo dal Regio demanio.

Art. 38.

Riconsegna al termine della concessione.

Al termine della concessione, come stabilito dall'art. 2, e nei casi di revoca o risoluzione della concessione, la concessionaria dovrà riconsegnare al Regio demanio, in buono stato di manutenzione, tutti i beni immobili e mobili ricevuti al principio e durante la concessione.

Il Regio demanio potrà immettersi in possesso dei beni immobili e mobili nelle vie amministrative. Lo stato di consistenza di tutti i beni si farà risultare nei modi previsti dagli ultimi tre commi dell'art. 3. Per quanto, però, riguarda le scorte mobili dello stabilimento d'imbottigliamento, che all'atto della cessazione, anticipata o naturale, della concessione non si trovassero in stabilimento perchè in circolazione, la concessionaria entro i sei mesi dalla data della scadenza naturale della concessione, oppure entro i sei mesi dalla data del verbale di controllo, di cui all'articolo 33, redatto in caso di scadenza anticipata o di revoca della concessione, dovrà reintegrare le differenze delle accennate scorte, o in natura, o versando in contanti al Regio demanio una somma corrispondente all'ammontare delle scorte non rinvenute e valutate a norma del precedente art. 33.

Art. 39.

Riconsegna mobili ed immobili.

Al termine della sua gestione, sia per normale scadenza, che per revoca o risoluzione della concessione, la concessionaria non potrà asportare, nè dagli stabilimenti, nè da qualsiasi altro edificio o luogo compreso nella concessione, impianti, mobili, attrezzi, macchinari, o altra cosa qualunque eventualmente di sua proprietà, prima che sia stata compiuta la riconsegna con le medesime norme prescritte per la consegna, dovendo detti oggetti considerarsi come una garanzia supplementare della cauzione.

Il Regio demanio avrà facoltà di rilevare detti mobili e attrezzi in tutto o in parte con un deprezzamento del 40 per cento sui prezzi di fattura di acquisto.

Art. 40.

Domicilio legale.

A tutti gli effetti della presente convenzione, la società concessionaria elegge il suo domicilio legale in Milano, via Poerio, n. 39.

Art. 41.

Notifica al pubblico della presente convenzione.

Dopo che la concessionaria avrà ottenuto il possesso del compendio termale e industriale di Recoaro, dovrà, a proprie spese, fare pubblicare appositi avvisi a stampa in Recoaro, e nei principali Comuni del Regno, per annunciare al pubblico l'inizio della nuova gestione dell'Azienda.

Art. 42.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire dieci, e sarà esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di nove fogli di carta, dei quali sono stati riempiti facciate trenta e righi ventitre della trentunesima fino alla chiusa, e di esso, meno dell'allegato, cui le parti rinunciano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai qui convenuti, i quali, alla presenza dei testimoni, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

Firmato: VALERIO MARANGONI fu Giuseppe.
EMILIO RIGAMONTI fu Costantino.
RAFFAELE PULIERI fu Mario, *teste.*
ENRICO DE GOYZUETA fu Francesco, *teste.*
TOSTI dott. CARLO di Antonio, *funzionario rogante.*

ALLEGATO *A*.

Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali - N. 11841 - Div. 1ª.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 94 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

il signor dott. gr. uff. Marangoni Valerio del fu avv. Giuseppe, direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a firmare, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, l'atto in forma pubblica amministrativa per la concessione in uso ed esercizio delle Regie fonti di

Recoaro alla Società anonima « Regi stabilimenti demaniali di Recoaro S. A. ».

Roma, lì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Controfirmato: V. MARANGONI - EMILIO RIGAMONTI - RAFFAELE PULIERI, *teste* - ENRICO DE GOYZUETA, *teste* - C. TOSTI, *funzionario rogante*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. **1029**.

Semplificazioni nel servizio dei rimborsi delle tasse per privative industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, numero 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e gli articoli 186, 278 e 293 del relativo regolamento 23 maggio 1924, n. 827;

Visti gli articoli 107, 109 e 110 delle istruzioni per la contabilità demaniale, approvate con decreto Ministeriale 7 aprile 1888;

Ritenuta la necessità di semplificare il servizio dei rimborsi delle tasse sulle privative industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai rimborsi delle tasse sulle privative industriali provvede l'Ufficio delle concessioni governative di Roma, coi proventi della riscossione delle tasse ad esso versate, a norma dell'articolo 12 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970.

Art. 2.

I rimborsi sono eseguiti a favore di coloro cui siano stati autorizzati dal Ministero delle corporazioni ai termini dell'art. 36 del regolamento approvato col R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.

Art. 3.

All'atto di ciascun rimborso, l'Ufficio delle concessioni governative di Roma unirà alla nota, che lo autorizza ai termini dell'articolo precedente, la dichiarazione di annotamento dell'eseguito rimborso e ritirerà dal percipiente regolare quietanza che sarà apposta sulla nota di autorizzazione del rimborso.

Art. 4.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'Ufficio delle concessioni governative di Roma trasmetterà all'Intendenza di finanza, descritte in doppio elenco, le note di autorizzazione munite di quietanza del mese anteriore con le dichiarazioni di annotamento dell'eseguito rimborso.

L'Intendenza, riconosciuta la regolarità dei pagamenti, emette per l'ammontare dell'elenco un ordinativo di pagamento a favore del procuratore dell'Ufficio concessioni governative di Roma sul relativo ordine di accreditamento.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. **1030**.

Esecuzione dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-romeno addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, nonchè agli Atti annessi all'Accordo medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-romeno stipulato in Roma il 24 agosto 1932, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, nonchè agli Atti annessi sottoscritti parimenti in Roma il 24 agosto 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 180. — MANCINI.

Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie du 25 février 1930.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre la Roumanie et l'Italie le 25 février 1930:

I.

Le Royaume d'Italie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif roumain (V. annexe *A* audit Traité).

Numéros du tarif roumain	Dénomination des marchandises
ex 260	Boutons de corozo et dum-palme (dunus):
	a) simples, sans ornements:
	1. mesurant un diamètre maximum de 24 mm. (36 lignes):
	alfa) blancs ou noirs;
	beta) de toute autre couleur;
	2. mesurant un diamètre de plus de 24 mm. (36 lignes):
	alfa) blancs ou noirs;
	beta) de toute autre couleur;
	b) de toute autre espèce.
358	Fleurs fraîches, coupées:
	oeillets du 1er novembre au 30 avril;
	autres.
396	Citrons.
397	Oranges et mandarines.
ex 404	Amandes:
	b) sans coque.
ex 462	Fils de chanvre simples, non blanchis, non teints, mesurant au Kg:
	d) plus de 5.000 mètres.
531	Peluches ou velours de coton, tondus ou non tondus, de toutes sortes, non blanchis, non teints, pesant par mètre carré:
	a) plus de 750 grammes;
	b) de 500 à 750 grammes;
	c) de 300 à 500 grammes;
	d) moins de 300 grammes.
532	Les mêmes, blanchis, teints ou imprimés en une ou plusieurs couleurs.
723	Chapeaux d'hommes, tressés en fils simples ou en bandes de paille, copeaux, et toutes autres fibres végétales, communes ou exotiques, blanchis ou teints:
	a) sans rubans ou coiffe, ni cuir intérieur;
	b) avec ruban ou coiffe, en matière commune, avec au sans cuir intérieur;
	c) avec ruban ou coiffe en tissus de soie ou contenant de la soie.
ex 1291	Châssis pour automobiles, autobus et électromobiles, avec ou sans moteur, pour personnes et marchandises.
1294	Organes et parties d'automobiles, magnétos, appareils de démarrage et toutes pièces de réserve, même électriques, importées séparément, non prevues dans une autre partie du tarif.

II.

Le Royaume de Roumanie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes (V. annexe *B* audit Traité).

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises
4	Boeufs.
ex 11	Porcs pesant:
	b) plus de 20 Kg.
12	Volaille vivante.
ex 19	Viandes non préparées (à l'exception de la viande de volaille, gibier, pigeon et lapin):
	a) fraîches, même frigorifiées.
96	Pruneaux secs.
129	Graisse de porc (saindoux).
130	Lard.

III.

La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif italien (V. annexe *B* audit Traité) sont remplacés comme ci-après:

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée (lires italiennes)	Coefficient de majoration
8	Veaux:	par tête	
	— au dessus de 150 Kg.	200 —	
	— jusqu'à 150 Kg. . .	120 —	
ex 18	Animaux abattus:	par quintal	
	a) volaille	100 —	0,7
ex 20	Viandes préparées:		
	ex *b*) salées, fumées ou autrement préparées:		
	1. jambons	100 —	1,8
ex 20*b*) 2	Salami du type roumain dit de Sibiu	100 —	1,4
24	Oeufs de volaille . . .	103,60	0,4
Ad 96	*Remarque.* — Les pruneaux de provenance roumaine dits de *Muntenia* accompagnés par des certificats d'origine délivrés par le Ministère du Commerce roumain, sont admis jusqu'à la concurrence de 10.000 quintaux par an, au droit réduit de lires 7,35 par quintal.		
918	Avoine	16 —	—

IV.

Les résidus de la distillation des huiles minerales d'origine et provenance roumaine à importer en Italie sous la position ex 644 *a*) du tarif italien, ayant une densité non inférieure à 0,900 à la temperature de 15 degrés du termomètre centigrade et ayant couleur noir et qui ne soient pas propres à la lubrification, seront assujettis à la surtaxe *ad valorem* dans la mesure réduite du 10 %.

Les résidus dont il s'agit seront admis à bénéficier de cette réduction à la condition qu'ils soient employés, sous contrôle du Ministère des Finances, directement dans les chaudières ou dans les fours comme combustible.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité italo-roumain du 25 février 1930 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 août 1932.

Pour l'Italie: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Pour la Roumanie: (*L. S.*) GHIKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECLARATION ANNEXE.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie du 25 février 1930, conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

I.

Les mesures de police vétérinaire qui se rendraient nécessaires pour les animaux et les viandes originaires et de provenance de Roumanie seront réduites au minimum indispensable.

A cet effet:

a) l'application de la marque «carni estere» n'aura plus lieu.

La marque sanitaire comme épreuve du contrôle vétérinaire à l'importation sera constituée des lettres «C. V. S.». Cette marque sera appliquée sans exception pour les viandes fraîches et réfrigerées de toute provenance.

b) le contrôle vétérinaire des viandes importées de Roumanie en Italie sera fait au lieu de destination, à la condition qu'il y existe un bureau de douane. De ce fait les opérations d'ouverture du wagon et de déchargement de la viande à la frontière, pour raison du contrôle vétérinaire, n'auront plus lieu;

c) l'épreuve de la tuberculine à la frontière sera maintenue aux conditions suivantes:

1) les animaux tubercolinisés seront retenus à la frontière le temps minimum indispensable pour pouvoir apprécier la réaction;

2) les animaux réagissants pourront, à la demande des intéressés, être envoyés pour l'abatage à l'un des abattoirs des villes suivantes: Bolzano, Fiume, Trieste, Udine.

En tous cas l'épreuve de la tuberculine à la frontière sera maintenue seulement jusqu'au moment où cette épreuve sera appliquée au bétail importé en Italie de n'importe quelle provenance.

Dans le cas où, pour des raisons spéciales, une exception serait faite à l'application de l'épreuve de la tuberculine à la frontière, les animaux d'origine et en provenance de la Roumanie, pourront bénéficier de ladite exception pour les mêmes raisons speciales, pourvu qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions que les animaux pour lesquels l'exception a été accordée.

II.

Les animaux marqués à la frontière, dans le but de leur identification aux effets d'une réexportation éventuelle, jouiront, à l'interieur du Pays, du même traitement que les animaux indigènes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 août 1932.

MUSSOLINI. GHIKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLE SPECIAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation italo-roumain du 25 février 1930, signé à la date de ce jour, entre l'Italie et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

I.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain s'engagent à constituer une Commission mixte italo-roumaine dans le délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord dont ci-dessus.

Cette Commission, qui sera composée par des représentants des deux Pays, assistés par des représentants des institutions bancaires et économiques ainsi que des représentants des importateurs et des exportateurs roumains et italiens, aura la tâche de rechercher, dans le plus bref délai possible, les moyens pour favoriser les intérêts économiques des deux Pays et particulièrement pour faciliter et développer les échanges commerciaux réciproques.

II.

Les Hautes Parties Contractantes créeront un Conseil tarifaire permanent et commun pour la détermination des tarifs pour les transports empruntant les réseaux des chemins de fer et les voies navigables dans leurs territoires.

Ce Conseil, qui aura le but de faciliter réciproquement l'exportation des produits des Pays interessés, pourra fixer de commun accord des tarifs spéciaux avec des réductions sur les tarifs normaux, d'après les instructions du Ministre dans le ressort duquel rentre respectivement l'administration des chemins de fer et des voies navigables et qui, en vertu du present Protocole, est revêtu de tout pouvoir à cet égard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole spécial.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 août 1932.

MUSSOLINI. GHIKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cuneo a cedere alla Cassa di risparmio di Fossano la filiale di Trinità.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria ap-

provato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cuneo è autorizzata a cedere alla Cassa di risparmio di Fossano la filiale di Trinità, alle condizioni convenute fra i due Istituti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1932.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad assorbire la Banca popolare cooperativa Mondolfese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano è autorizzata ad assorbire la Banca popolare cooperativa Mondolfese la cui sede di Mondolfo dovrà essere chiusa ad assorbimento compiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1932.

Approvazione e riconoscimento in ente morale del Consorzio fra i comuni di Sassoferrato, Arcevia, San Lorenzo in Campo e Pergola per la costruzione e la manutenzione della strada consolare detta di « Sterleto ».

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le deliberazioni in data 14 aprile 1927, n. 36, e 23 maggio 1927, n. 34, rispettivamente adottate dal podestà di Sassoferrato e di Arcevia, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Ancona in adunanza 6 maggio e 17 giugno 1927, nonchè le deliberazioni 14 aprile, n. 63, e 1° settembre 1927, n. 98, rispettivamente adottate dai podestà di San Lorenzo in Campo e di Pergola, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Pesaro in seduta 1° febbraio 1928, con cui i Comuni predetti hanno stabilito di provvedere in consorzio alla costruzione ed alla manutenzione della strada consolare detta di « Sterleto »;

Visto lo statuto proposto per il governo del Consorzio in questione;

Viste le note 12 luglio 1928, n. 9658, e 2 agosto 1928, n. 31596, rispettivamente dei prefetti di Ancona e di Pesaro, nonchè quella in data 18 settembre 1929, n. 3966, del Ministero dei lavori pubblici in cui si esprime parere favorevole alla costituzione del Consorzio di cui trattasi;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 839, nonchè la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio costituito fra i comuni di Sassoferrato, Arcevia, San Lorenzo in Campo e Pergola per la costruzione e la manutenzione della strada consolare detta di « Sterleto » è approvato e riconosciuto in ente morale.

Art. 2.

Lo statuto del Consorzio predetto composto di 22 articoli e qui unito in originale, è approvato a tutti gli effetti di legge.

I prefetti di Ancona e di Pesaro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(6390)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1866 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Possedel, nato a Lanischie il 7 ottobre 1874 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Lipolt di Martino e di Lucia Magagna, nata a Sesana il 4 maggio 1880, ed al figlio Santo, nato a Cerè il 20 ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4397)

N. 1864 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Possedel, nato a Lanischie il 2 ottobre 1865 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Finderle fu Biagio e di Caterina Cherbavaz, nata a Lanischie il 27 settembre 1869, ed ai figli nati a S. Tomà (Capodistria): Gabriele, il 22 marzo 1905; Giovanni, il 4 ottobre 1907; Angelo, il 20 ottobre 1909; Giustino, il 24 marzo 1911; Pietro, il 5 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno X

Il prefetto: LEONE.

(4398)

N. 1869 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Biagio, figlio di Michele e di Maria Clai, nato a Pinguente il 1° giugno 1883 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Clai di Giorgio e di Caterina Clai, nata a Pinguente il 9 settembre 1893, ed ai figli nati a Pinguente: Maria, il 4 maggio 1912; Rosa, il 14 novembre 1913; Carla, il 22 dicembre 1924; Biagio, il 26 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4399)

N. 1871 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bubnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bubnich Antonio, figlio di Tobia e di Anna Cheber, nato a Cerè (Capodistria) il 9 ottobre 1885 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Flego di Biagio e di Caterina Dellavalle, nata a Capodistria il 7 novembre 1893, ed al figlio Erminio, nato a Muggia il 5 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4401)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 agosto 1932-X, n. 226316/225, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1932-X, n. 970, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 13 gennaio 1932-X, concernente l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini.

(6401)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Rumania relative all'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 25 febbraio 1930.

Addì 26 agosto 1932 si è proceduto in Roma, tra il Ministero degli affari esteri e la Legazione di Rumania in Roma, ad uno scambio di note che fissa al 1° settembre 1932-X l'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-rumeno del 25 febbraio 1930, e degli Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932-X.

(6402)

Scambio di note tra l'Italia e la Svizzera.

In data 29 agosto 1932 si è proceduto in Roma, tra il Ministero degli affari esteri e la Legazione di Svizzera in Roma, ad uno scambio di note che fissa al 1° settembre corrente anno l'entrata in vigore in via provvisoria degli Accordi italo-svizzeri del 22 giugno 1932 relativi: a) ad alcune modifiche da apportarsi al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; b) alla tubercolinizzazione del bestiame.

(6403)

Ratifica alla Convenzione per i fari del Mar Rosso stipulata a Londra addì 16 dicembre 1930.

Addì 26 marzo 1932 sono stati depositati, a cura del R. Ambasciatore in Londra, negli Archivi del Foreign Office, gli strumenti di ratifica dell'Italia alla Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra, fra l'Italia ed altri Stati, il 16 dicembre 1930.

La Convenzione anzidetta è stata approvata nel Regno con legge 7 gennaio 1932, n. 140.

(6404)

Concessione di exequatur.

In data 13 agosto 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Don Antonio Sanchez Cerro, console generale del Perù a Genova.

(6398)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

Con R. decreto 22 luglio 1932 è stato prorogato al 31 ottobre 1932 il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

(6399)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica del bacino di Coltano in provincia di Pisa.

Con R. decreto 26 maggio 1932, registrato dalla Corte dei conti il 30 luglio successivo al registro 12, foglio 279, è stato costituito il Consorzio di bonifica del bacino di Coltano in provincia di Pisa.

(6155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 176.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.51
Inghilterra. (Sterlina)	67.65
Francia. (Franco)	76.52
Svizzera. (Franco)	379 —
Albania. (Franco)	375.20
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.71
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.25
Cecoslovacchia. (Corona)	58 —
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.58
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.647
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.39
Olanda. (Fiorino)	7.86
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	11.15
Spagna. (Peseta)	157.12
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.45
Rendita 3,50 % (1906)	73.575
Id. 3,50 % (1902)	69.50
Id. 3 % lordo	46.75
Consolidato 5 %	81.125
Buoni novennali. Scadenza 1933	100.075
Id. id. Id. 1934	99.725
Id. id. Id. 1940	98.925
Id. id. Id. 1941	98.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.25

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione al 31 luglio 1932-X (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5.714.988.087, 18	+ 14.603
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	1.203.998.138, 93		— 1.838
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	184.452.192, 88		+
		1.388.450.331, 81	— 1.830
Riserva totale . . . . L.		7.103.438.418, 99	+ 12.773
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		337.034.034, 45	+ 2.616
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.753.691.000, 84	— 65.005
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.868.455, 20	— 806
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	892.625.410 —		+ 74.948
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1.161.525, 40		— 108
		893.786.935, 40	+ 74.840
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.366.511.954, 25	+ 73
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	26.573.938, 51		— 2.892
altri . . . . »	68.454.650, 29		+ 3.396
		95.028.588, 80	+ 504
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771, 05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		176.137.871, 70	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.804.531.048 —	+ 15.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	103.737.350, 98		— 67
Impiego fondo pensioni . . . . »	227.701.626, 87		+ 58
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . . »	369.907.771, 05		—
Debitori diversi . . . . »	446.361.258, 90		— 21.731
		1.210.193.007, 80	— 21.740
Spese . . . . L.		135.914.925, 50	+ 2.214
L.		20.223.842.116, 98	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.996.522.301, 69	— 1.103.010
L.		48.220.364.418, 67	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		381.887.215, 11	— 225
TOTALE GENERALE . . . L.		48.602.251.633, 78	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(2023)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.0000.

agosto 1932 (X)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 luglio 1932-X (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	13.420.373.550 —	—	72.049
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	353.808.166,48	—	41.796
Depositi in conto corrente	»	1.082.300.660,20	+	73.398
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	15.156.482.376,68	—	40.447
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	796.179.888,44	+	90.676
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	2.008.808.009,57	+	6.786
Fondo di estinzione Buoni Tesoro 4,75 % (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230)	»	70.128.000 —		—
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	369.907.771,05		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»	260.526.566,51	+	13
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli	»	—		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 106.893.435,97				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 485.934.887,08			—	40.948
		638.828.323,05	—	40.948
Rendite del corrente esercizio	L.	290.481.181,68	+	4.390
	L.	20.223.842.116,98		
Depositanti	»	27.996.522,301,69	—	1.103.010
	L.	48.220.364.418,67		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	381.887.215,11	—	225
TOTALE GENERALE	L.	48.602.251.633,78		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 46,87 %.

~~Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42,59 %.~~

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. Rosai.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 7)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	332905	315 —	Grande Maria-Giovannina-Giuseppina di *Nicola* detta Giovannina, moglie di Gargia Giulio, domic. in Armento (Potenza) vincolata.	Grande Maria-Giovannina-Giuseppina di *Paolo-Nicola*, detta Giovannina, moglie ecc. come contro; vincolata.
Cons. 5 %	528722	790 —	Albeggiani *Vincenzino* fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre *Modica* Olga, domiciliata in Roma.	Albeggiani *Vincenzina* fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre *Matrica* Olga, domiciliata in Roma.
Cons. 5 % Littorio	44544	50 —	Masseo Vincenzo di Antonio, domic. in Seminara (Reggio Calabria).	Masseo Vincenzo di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
P. N. 5 %	7999	75 —	Rinaldini *Nostriano* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli.	Rinaldini *Nostriana-Maria-Elena* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	8000	15 —	Rinaldini Francesco, Gennaro, Guglielmo, Concetta, Assunta, Giovanni e *Nostriano* di Giuseppe, minori sotto la p.p. del padre, domiciliati in Napoli.	Rinaldini Francesco, Gennaro, Guglielmo, Concetta, Assunta, Giovanni e *Nostriana* di Giuseppe, minori ecc. come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6141)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.